

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onorevole Sonnino, con l'aggiunta della parola « rispettivamente », viene accettato dal Governo e dalla Commissione.

L'onorevole Gesualdo Libertini ha ritirato il suo emendamento.

Onorevole Turati, insiste lei nel suo?

TURATI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Albanese, insiste nel suo emendamento?

ALBANESE. Lo ritiro, augurando che quanto ha detto il relatore possa giovare per la futura giurisprudenza.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 52-*sexies*, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Sonnino; nella quale però dove si dice: *presumersi dati al deputato uscente*, ecc., dovrà dirsi: *presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopra detto*.

(È approvato).

Seguirebbero ora due articoli aggiuntivi dell'onorevole Camera. Egli si deve essere molto affaticato a scriverli... (*ilarità*) ma viceversa poi non è qui presente a sostenerli. (*Si ride*).

Tuttavia ne do lettura:

Art. 52-*sexies-bis*.

« Dopo aver constatato, in base alle liste delle sezioni, che le dichiarazioni siano debitamente sottoscritte dal numero di elettori richiesto dall'articolo 52-*sexies*, la Commissione elettorale provinciale, alle ore 15 del martedì precedente le elezioni, in seduta pubblica proclama, per ciascun collegio, nell'ordine determinato da sorteggio, le candidature state legalmente proposte.

« Poi immediatamente provvede al sorteggio dei colori che debbono essere assegnati alle schede di ciascun candidato nell'ordine determinato dalla precedente operazione di sorteggio delle candidature; e provvede a darne notizia con avvisi da affiggersi a cura dei sindaci, in tutti i comuni del collegio, e ad inviarne rispettivamente telegrafica partecipazione ai candidati ».

Art. 52-*sexies-ter*.

« I candidati possono togliere effetto alla dichiarazione o presentazione della candidatura, facendo, entro le ore sedici del mercoledì precedente l'elezione, pervenire notizia certa del loro rifiuto o del loro ritiro alla Commissione provinciale, che provvederà a darne pubblica notizia nei comuni del collegio.

« Quando un candidato, pel quale esiste legale dichiarazione o presentazione, muoia nei dieci giorni precedenti l'elezione, questa deve essere rimandata di due settimane con decreto del ministro dell'interno e, nel caso che avesse luogo, sarà nulla ».

L'onorevole Camera non essendo dunque presente, s'intende che abbia rinunciato alle sue proposte.

Però l'onorevole Cavagnari ha chiesto di parlare su tutti e due questi articoli aggiuntivi. (*Ooh! ooh!*)

(*Non è presente*).

S'intende che vi rinunzia.

Passiamo ora all'articolo 52-*septies*:

Art. 52-*septies*.

« Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 111 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

« Per i reati previsti nel presente articolo il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Una semplice osservazione in seguito a quella fatta prima al 52-*ter*: che l'essere candidato dovrà apparire giustificato motivo per potere non accettar la nomina nè di presidente, nè di vicepresidente, nè di segretario.

BERTOLINI, *relatore*. Questa osservazione è giustissima, ed è bene che rimanga in verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini ha proposto questo emendamento:

« Alle parole: lire 100, sostituire: lire 200 ».

LIBERTINI GESUALDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 52-*septies*.

(È approvato).